

termine non superiore a dodici mesi dalla data di inizio del procedimento di revisione.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere, il personale dipendente dagli istituti di diritto pubblico, cui non sia rinnovato il riconoscimento ai sensi del comma 3, alle aziende unità sanitarie locali o alle aziende ospedaliere. Il personale dipendente da tali istituti può essere assegnato anche alle università, a domanda dell'interessato e previo assenso delle stesse. Del predetto personale solamente quello adibito alla ricerca biomedica può transitare nei policlinici universitari, previo assenso delle medesime amministrazioni.

5. I beni mobili ed immobili degli istituti di diritto pubblico che a seguito del mancato rinnovo del riconoscimento cessino dallo svolgimento delle funzioni di ricerca biomedica e di assistenza sono assegnati dalla regione alle aziende sanitarie, secondo le indicazioni della programmazione sanitaria regionale.

6. I trasferimenti dei beni di cui al comma 5 sono effettuati con provvedimento regionale che costituisce titolo per la trascrizione, ove prevista, disposta con esenzione per gli enti interessati da ogni onere relativo ad imposte e tasse.

7. L'attività di ricerca dell'ospedale « Bambino Gesù », appartenente alla Santa Sede, è soggetta alla medesima disciplina prevista per gli istituti di diritto pubblico, nell'ambito dei rapporti disciplinati dall'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1995, n. 187.

8. Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'istituto « G. Gaslini » di Genova di cui all'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

9. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, è abrogato.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 4.

*(Disposizioni transitorie e finali.  
Abrogazione).*

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: assegnano, nel rispetto dei rapporti in essere il con le seguenti: provvedono al trasferimento del.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: alle aziende unità sanitarie fino alla fine del secondo periodo con le seguenti: presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere ovvero presso le università, previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche definitive.*

#### 4. 10. Baiamonte.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rapporti in essere, aggiungere le seguenti: nonché previa verifica e nei limiti della disponibilità dei posti nelle dotazioni organiche relative,*

#### 4. 1. Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: il personale aggiungere le seguenti: di ruolo.*

#### 4. 12. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

**(Approvato)**

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: rapporti in essere, aggiungere le seguenti: nonché dell'esigenza di copertura delle relative piante organiche,*

#### 4. 2. Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* nel limite della copertura della relativa pianta organica.

**4. 3.** Cè, Dalla Rosa.

*Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* coprendo tutti i posti vacanti nelle piante organiche e, solo in mancanza, in soprannumero ad esaurimento.

**4. 11. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da:* , alle università *fino alla fine del comma.*

**4. 5.** Valpiana.

*Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole:* alle università *aggiungere le seguenti:* o ad altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico esistenti in Italia.

**4. 4.** Conti, Gramazio.

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

\* **4. 6.** Maura Cossutta, Saia.

**(Approvato)**

*Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.*

\* **4. 7.** Conti, Gramazio.

**(Approvato)**

**(A.C. 3856-B - Sezione 3)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

gli istituti di ricerca biomedica sono enti dotati di ampie autonomie in considerazione della particolare specializza-

zione, della qualità della ricerca, dell'attività assistenziale e del supporto scientifico tecnico ed operativo fornito agli organi ed enti del SSN per il perseguimento degli obiettivi del PSN nelle materie della specializzazione e per la formazione del personale;

la legge 40/98 assicura ai cittadini stranieri immigrati il diritto alla salute attraverso l'accesso alle prestazioni del SSN;

la presenza di cittadini stranieri, la particolarità della loro situazione sanitaria, la diversa cultura e le diverse lingue presenti attualmente nel nostro Paese rendono indispensabile l'aggiornamento delle strutture e la formazione continua del personale sanitario per rendere effettiva la parità di accesso e di fruizione ai servizi sanitari e sociali esistenti ai cittadini immigrati;

l'« IRCSS San Gallicano di Roma » da anni svolge, con particolare impegno personale dei pochi operatori e in strutture del tutto faticanti e inadeguate, un lavoro particolarmente apprezzato sul diritto alla salute dei cittadini immigrati, affrontando i particolari problemi derivanti dalle condizioni economiche, lavorative, abitative, e relazionali causa di diffuse patologie;

impegna il Governo

in considerazione della ricca esperienza culturale e clinica maturata in questi anni e delle risorse scientifiche e professionali, ad individuare l'Istituto San Gallicano come centro nazionale di riferimento del SSN con indicazione dei compiti, dell'impianto organizzativo e delle funzioni di servizio al SSN sulla salute della popolazione immigrata.

**9/3856-B/1** Valpiana, Giannotti, Giordano.

La Camera,

premesso che:

per gli Istituti di ricerca biomedica è un dovere istituzionale portare formazione ed informazione nell'area medica e

non medica del Sistema Sanitario Nazionale, anche a livello di modelli gestionali amministrativi,

impegna il Governo

a considerare, nell'ambito attuativo del provvedimento in esame e in armonia con l'indirizzo tematico di specifico riconoscimento, forme e modalità di attuazione operativa per le funzioni di formazione e aggiornamento.

**9/3856-B/2.** Massidda.

La Camera,

premesso che:

gli Istituti di ricerca biomedica sono enti destinati allo studio di ricerca e di applicazione medica sul malato nelle materie di specializzazione;

il Morbo di Hansen (meglio conosciuto col nome di **LEBBRA**) ha in Italia un solo centro, dove questa malattia viene studiata, curata e dove si applicano sistemi di avanguardia per la riabilitazione del lebbroso (il Centro di Gioia del Colle — Bari);

tali malati sono rifiutati da altri Ospedali e dal altri reparti di malattie infettive;

in tale Ospedale sono ricoverati, curati, studiati e riabilitati anche malati extra-comunitari che nelle loro nazioni non sono curati, ma isolati;

l'opera del Centro Nazionale per la diagnosi, la cura e la riabilitazione del Morbo di Hansen di Gioia del Colle (BA) è stata così positiva, qualificata e di avanguardia che il suo direttore, in data odierna, sarà insignito dal Ministero della sanità con medaglia d'oro,

impegna il Governo

a considerare l'Istituto denominato « Centro Nazionale per la diagnosi, la cura e la

riabilitazione di Gioia del Colle come degno di ottenere la qualifica di Istituto di Ricerca Biomedica.

**9/3856-B/3.** Conti, Gramazio, Polizzi, Mantovano.

La Camera,

premesso che:

i Centri di Riabilitazione di alta specializzazione sono molto pochi in Italia e che pochissimi hanno raggiunto un alto grado di specializzazione, come è invece il caso del C.P.O di Ostia Lido dove si curano pazienti affetti da gravissime patologie e si opera quotidianamente un alto lavoro di specializzazione di recupero riabilitativo,

impegna il Governo

a riconoscere al C.P.O. la qualifica di Istituto di Ricerca Biomedica.

**9/3856-B/4.** Buontempo, Alboni, Amoruso, Marengo.

La Camera,

premesso che:

gli istituti fisioterapici ospitalieri IFO hanno acquisito la nuova struttura sanitaria del San Raffaele in Roma ove ha trovato sede l'Istituto tumori;

presso il San Raffaele al momento dell'acquisto erano in attività 261 dipendenti, di varie qualifiche e livelli professionali, che hanno garantito il funzionamento della struttura prima e dopo il passaggio di proprietà;

il protocollo di intesa siglato il 13 luglio dal Ministero della Sanità, della Regione Lazio e dagli IFO prevedeva l'assorbimento del personale in servizio nell'organico regionale;

a tutt'oggi ciò non è avvenuto, anche per difficoltà procedurali, lasciando

nell'incertezza i lavoratori interessati e mettendo a rischio la stessa funzionalità della struttura;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere entro 15 giorni una conferenza dei servizi dei servizi che coinvolga i ministeri della sanità e della funzione pubblica, la regione Lazio e gli IFO, al fine di individuare risorse, tempi e procedure che consentano agli istituti fisioterapici ospitalieri (I.F.O.) di Roma di assumere, nei limiti della propria pianta organica, personale sanitario non medico, di livello non dirigenziale, già in servizio alle dipendenze della società H San Raffaele di Roma Eur s.r.l. alla data del 13 luglio 2000, alle seguenti condizioni: a) espletamento di apposita prova selettiva, intesa ad accertare l'idoneità di detto personale allo svolgimento delle mansioni corrispondenti alle qualifiche da assegnare, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ai sensi della normativa vi-

gente; b) sottoposizione del rapporto di lavoro così posto in essere con gli istituti alle medesime condizioni di durata proprie dei contratti di lavoro preesistenti per ciascuno di detti dipendenti; c) applicazione dei trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità.

ad adottare le iniziative necessarie al fine di estendere, in quanto applicabili, i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di lavoro del comparto sanità, anche al personale sanitario non medico di livello non dirigenziale, in servizio a titolo precario presso i predetti istituti.

a prevedere, infine, che il personale stesso in caso di collocamento in ruolo segua comunque il personale in servizio presso gli stessi istituti.

**9/3856-B/5** Fioroni, Valpiana, Battaglia Gramazio.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 941-1152-1432-1700 — SENATORI: FUMAGALLI CARULLI ED ALTRI; TERRACINI ED ALTRI; AVOGADRO ED ALTRI; MANIERI ED ALTRI: RICONOSCIMENTO DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE MODIFICATA DALLA XII COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO) (5978-B)**

**(A.C. 5978 - Sezione 1)**

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 10.

*(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).*

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo ». È pertanto autorizzato l'incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 dello stanziamento di cui alla corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388.

**(A.C. 5978 - Sezione 2)**

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 11.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 2.075 milioni per l'anno 2001, in lire 3.368 milioni per l'anno 2002 e in lire 3.150 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 2001, N. 5, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL DIFFERIMENTO DI  
TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELE-  
VISIVE ANALOGICHE E DIGITALI, NONCHÉ PER IL  
RISANAMENTO DI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI (7545)**

**(A.C. 7545 - Sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A  
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL  
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

*(Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora).*

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5,

per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n.78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31

luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario.

#### ARTICOLO 2.

*(Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi).*

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente 120 giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle

regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

#### ARTICOLO 3.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 7545 - Sezione 2)**

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**1. 40.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* per il rilascio fino a: in tecnica digitale.

**1. 52.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* rilascio delle aggiungere la seguente: nuove.

**1. 64.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:* che costituiscono *fino alla fine del comma con le seguenti:* è differito fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 32.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da:* che costituiscono *fino alle parole:* in tecnica digitale.

- 1. 103.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* che costituiscono *aggiungere la seguente:* anche.

- \* **1. 38.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* che costituiscono *aggiungere la seguente:* anche.

- \***1. 168.** Butti.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* che costituiscono *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

- 1. 155.** Lenti.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* su frequenze terrestri.

- 1. 41.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 15 marzo *con le seguenti:* 15 maggio.

- 1. 43.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* 15 marzo *con le seguenti:* 30 marzo.

- 1. 42.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Le concessioni in tecnica digitale per le emittenti televisive locali hanno la durata di dieci anni.

- 1. 104.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il Ministero delle comunicazioni pubblica esclusivamente l'elenco degli aventi titolo alla concessione senza l'indicazione di alcuna graduatoria.

- 1. 157.** Lenti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.*

- 1. 108.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

- 1. 107.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- \***1. 44.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

- \***1. 105.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* non esercenti all'atto della domanda.

- 1. 109.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* all'atto della domanda *con le seguenti:* alla presentazione della domanda.

- 1. 45.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* che ottengono la concessione.

- 1. 53.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola:* acquisire *con la seguente:* acquistare.

- 1. 46.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* legittimamente eserciti.

- 1. 54.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* del presente decreto *con le seguenti:* della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 56.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.*

- 1. 106.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da:* previsti *fino a:* 1° dicembre 1998.

- 1. 55.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola:* regolamento *aggiungere le seguenti:* relativo alle condizioni per la presentazione delle domande di concessione.

- 1. 47.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da:* possono proseguire *fino alla fine del comma con le seguenti:* e che operavano legittimamente alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri con i diritti e gli obblighi del concessionario fino all'attuazione del Piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono inoltre consentiti i trasferimenti di impianti e rami d'azienda tra emittenti televisive locali private, tra queste e i concessionari televisivi nazionali, nonché quelli che operano in virtù di provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura nazionale del 75 per cento del territorio nazionale.

- 1. 37.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* possono *con le seguenti:* sono abilitati a.

- 1. 48.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: possono aggiungere la seguente: comunque.*

- 1. 65.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: radiodiffusione aggiungere la seguente: televisiva.*

- 1. 57.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: da adottarsi con le seguenti: che deve essere elaborato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.*

- 1. 96.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002. con le seguenti: 30 giugno 2003.*

- 1. 87.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2002 con le seguenti: 20 febbraio 2003.*

- 1. 49.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applicano fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive in tecnica digitale.*

- 1. 34.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Il limite di una concessione per bacino in ambito locale di cui al primo e terzo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, non si applica fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.*

- 1. 33.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente periodo: Il termine di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 18 novembre 1999 n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è prorogato fino all'attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.*

- 1. 31.** Caparini, Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, provvede ad introdurre misure per la conversione delle trasmissioni radiotelevisive dalla tecnica analogica alla tecnica numerica anche attraverso la promozione di significativi incentivi economici per la dismissione dell'utilizzo di frequenze terrestri da parte dei titolari di concessione, licenza o autorizzazione al fine di un utilizzo di queste stesse frequenze per le trasmissioni in tecnica digitale.*

- 1. 100.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la concessione di incentivi fiscali*

ed economici agli utenti e ai condomini per l'acquisizione o il noleggio dei decodificatori digitali individuali o collettivi, anche attraverso contributi statali, nonché — compatibilmente con la normativa europea sulla concorrenza — l'introduzione di incentivi affinché i televisori, i videoregistratori, i decodificatori e qualunque altro apparato di ricezione televisiva consentano di ricevere le trasmissioni televisive diffuse in digitale su frequenze terrestri.

- 1. 98.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per la predisposizione di misure normative e regolamentari atte a favorire e incentivare gli investimenti degli operatori per la realizzazione di nuovi programmi e servizi in esclusiva, quali l'esenzione transitoria dagli obblighi di affollamento pubblicitario per le trasmissioni in tecnica digitale nonché, al fine di sostenere gli investimenti necessari per la realizzazione dei nuovi siti di trasmissione e dei nuovi impianti sin dalla fase di avvio e sperimentazione, la possibile utilizzazione del canone di concessione annuale ai sensi dell'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, autorizzando gli operatori, a fronte della presentazione di adeguata documentazione, ad utilizzare il corrispettivo per investimenti finalizzati alla diffusione del digitale terrestre.

- 1. 99.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Contestualmente l'Autorità, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni provvede ad introdurre misure atte ad incentivare la diffusione di nuovi programmi e di nuovi servizi realiz-

zati appositamente per la trasmissione gratuita e non criptata su frequenze digitali terrestri al fine di favorire la massima diffusione di tale nuova tecnica trasmissiva.

- 1. 97.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Le restanti misure previste dal medesimo piano sono sospese.

- 1. 90.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale piano individua la localizzazione degli impianti per la diffusione in tecnica digitale, tenendo conto della dislocazione degli attuali siti per la trasmissione in tecnica analogica, nonché di quelli previsti dal piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 89.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevedendo tra i criteri preferenziali, il rilascio ai soggetti già titolari di autorizzazione, licenza o concessione per la trasmissione radio televisiva in tecnica analogica.

- 1. 91.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Entro la stessa data l'Autorità stabilisce le disposizioni per il rilascio delle licenze per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, d'intesa con il Ministero delle comunicazioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

- 1. 92.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Contestualmente l'Autorità procede alla revisione ed alla eventuale sospensione dell'applicazione delle misure previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, introducendo le modifiche funzionali alla transizione graduale e alla sperimentazione della trasmissione in digitale sulle frequenze terrestri, anche in conseguenza delle necessarie e progressive trasformazioni dei siti di trasmissione per consentire il passaggio dall'analogico al digitale.

- 1. 93.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale piano sostituisce il piano nazionale di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la cui applicazione rimane pertanto sospesa, salvo quanto previsto in materia di realizzazione dei nuovi siti conformi alla normativa sulla prevenzione dell'inquinamento elettromagnetico.

- 1. 94.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Le misure contenute nel piano nazionale, di cui all'articolo 3,

comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, relative alla modifica degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva in tecnica analogica, sono sospese al fine di orientare gli investimenti per la conversione dei medesimi impianti per la trasmissione in tecnica numerica con l'obiettivo della massima diffusione del digitale terrestre.

- 1. 95.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:* Tale piano è predisposto dall'Autorità con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249.

- 1. 88.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.*

- 1. 75.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 81.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:* Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 82.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente:* Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 83.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente:* Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- \* **1. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, sostituire il quarto periodo, con il seguente:* Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica numerica su frequenze terrestri sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra concessionari televisivi in ambito locale e tra questi e concessio-

nari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per le sperimentazioni in tecnica digitale.

- \***1. 169.** Butti.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* Fino all'attuazione con le seguenti: Fino alla completa attuazione.

- 1. 50.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:* sono consentiti aggiungere le seguenti: per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- 1. 69.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* tra emittenti fino alla fine del comma.

- 1. 66.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* locali private fino alla fine del comma.

- 1. 78.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* locali private fino alla fine del comma con le seguenti: e titolari di licenze e autorizzazioni in ambito locale e nazionale.

- 1. 80.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* private e tra queste fino alla fine

*del comma con le seguenti:* e tra queste ed emittenti televisive nazionali, nonché tra queste stesse ultime, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 84.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* private e tra queste *fino alla fine del comma con le seguenti:* ed emittenti televisive nazionali a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 85.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* private e tra queste *fino alla fine del comma con le seguenti:* , emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 86.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* private e tra queste *fino alla fine del comma con le seguenti:* e fra queste e le emittenti televisive nazionali, assistite da concessione o in legittimo esercizio sulla base di provvedimenti cautelari dei giudizi amministrativi.

- 1. 30.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* che, alla data di entrata in vigore *fino alla fine del comma.*

- \*1. 35.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole da:* che, alla data di entrata in vigore *fino alla fine del comma.*

- \*1. 79.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:* che, alla data dell'entrata in vigore *fino alla fine del comma con le seguenti:* , inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 113.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole:* settantacinque per cento *con le seguenti:* novanta per cento.

- 1. 51.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, quarto periodo, sopprimere la parola:* nazionale.

- 1. 70.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È altresì consentito ai concessionari televisivi nazionali il trasferimento di impianti o di rami d'azienda a condizione che vengano immediatamente ed esclusivamente destinati alla sperimentazione della radiodiffusione televisiva in

tecnica digitale. L'inosservanza di tale condizione è sanzionata con la disattivazione dell'impianto.

- 1. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli impianti acquistati dalle emittenti nazionali che abbiano la copertura superiore al settantacinque per cento del territorio nazionale devono essere destinati senza indugio alla trasmissioni in tecnica digitale. Un quarto della capacità di trasmissione dell'impianto digitalizzato deve essere riservato all'emittente cedente.

- 1. 29.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il limite concessorio di cui al quinto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

- 1. 1.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, sono differiti alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 2.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il limite concessorio di cui al penultimo periodo dell'articolo 2,

comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

- 1. 3.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino all'attuazione del predetto piano sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 77.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I trasferimenti sono altresì consentiti tra concessionarie televisive nazionali e locali, inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 112.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino ai tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami d'azienda tra emittenti televisive locali, emittenti televisive nazionali e soggetti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

- 1. 76.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* È abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazioni dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**1. 156.** Lenti.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle parole: « più ».

**1. 5.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, è differito alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

**1. 6.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è deferito il termine di cui all'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**1. 7.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:* L'Autorità assume tutte le iniziative idonee a consentire l'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza nei pro-

grammi radiotelevisivi irradiati in tecnica digitale su frequenze terrestri, anche segnalando al Parlamento ed al Governo l'opportunità di adottare specifici provvedimenti normativi.

**1. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, nel penultimo periodo, le parole: « due » sono sostituite dalle seguenti: « più » e le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

**1. 8.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 2000, n. 5, le parole: « di sei mesi a decorrere dalla data di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nel termine della data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale ».

**1. 9.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Fino alla data di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale sono differiti il limite concessorio e il termine di cui, rispettivamente, al quinto e sesto periodo dell'articolo 2, comma 4, del decreto-